

UR

**PROTOCOLLO DI INTESA**  
**GESTIONE DEGLI APPALTI DI SERVIZI**

**Tra**

XPO SUPPLY CHAIN ITALY SPA con sede legale in Caleppio di Settala (MI) via Fermi 7 qui rappresentata dai Sig.ri U. Gaspari, Amministratore Delegato e A. Dal Corso, Direttore HRO

**E**

Le OO.SS. Confederali Regionali CGIL, CISL e UIL Emilia Romagna, le OO.SS. Regionali di Categoria, le OO.SS territoriali, rappresentate dai Sig.ri M. De Rose, Segretario Generale FILT CGIL Emilia Romagna, A. Mattioli, Segretario regionale Emilia Romagna CGIL, G. Montesarchio, funzionario responsabile FILT CGIL Emilia Romagna, G. Zilocchi, segretario Camera del lavoro di Piacenza, F. Zorzella, segretario provinciale Piacenza della FILT CGIL, S. Rivola, segreteria regionale Emilia Romagna, E. Borelli, segretario generale FIT CISL Emilia Romagna, A. Postorino, segretario provinciale Piacenza FIT CISL, Fabio Piccinini, Segretario generale UILTRASPORTI Emilia e rappresentanza UILTRASPORTI emilia romagna e UIL Emilia;

**Premesso che:**

XPO SUPPLY CHAIN ITALY SPA è una Società che esercita attività nel settore della Logistica, Trasporto Merci e Spedizioni,

- La Società, in relazione alla gestione della propria attività tipica, può avvalersi anche del servizio di movimentazione merci e mezzi effettuati da Imprese specializzate del settore, cui tali servizi vengono dati in Appalto ed eseguiti con autonomia organizzativa e di gestione (di seguito, Appalti di Servizi);

XPO SUPPLY CHAIN ITALY SPA considera socialmente importante favorire una sempre più diffusa adesione all'applicazione pratica delle norme contenute nelle recenti iniziative costituite dalla Legge Regionale 12 Maggio 2014 n. 3 e dal Patto per il Lavoro sottoscritto in Emilia Romagna il 20 Luglio 2015, anche perché gli stessi risultano più che coerenti a quanto previsto dalle proprie Policy in vigore.

Allo stato attuale appare significativo che tutti gli "attori" del settore esprimano (oltre che agirla) la propria condivisione per "Codici di Condotta" atti alla salvaguardia dell'integrità operativa e gestionale delle Imprese, ferma restante l'autonomia discrezionale dell' Imprenditore;

**tutto quanto sopra premesso**

Le Parti stipulanti convengono di osservare il presente Protocollo nella gestione degli Appalti di Servizi, come sopra specificati, da effettuarsi da Imprese terze Appaltatrici presso i siti di XPO SUPPLY CHAIN ITALY SPA e Società collegate in Emilia Romagna (Piacenza, Pontenure, Bologna, Crespellano e Faenza).

La Società, in qualità di Committente, conviene di condurre le gare per l'assegnazione degli Appalti, nel pieno rispetto delle proprie linee guida ovvero finalizzate alla ricerca di Imprese partner che siano in grado di garantire l'offerta per la realizzazione del servizio, nel modo economicamente, tecnicamente e qualitativamente più vantaggiosa e sostenibile.

XPO SUPPLY CHAIN ITALY SPA si aspetta che tutti i propri business partner agiscano in piena osservanza delle condizioni legali e contrattuali applicabili.

I criteri di selezione delle Imprese partner che vengono adottati, sono la base per assicurare rapporti sani e corretti che possano durare nel tempo, che tutelino la reputazione di XPO SUPPLY CHAIN ITALY SPA come Azienda attenta e con elevato standard di valori e che affermino che lo sviluppo economico di tutti gli attori imprenditoriali è possibile coniugando il rispetto delle regole del mercato, con l'esigenza di tutela della sicurezza e delle condizioni di lavoro in essere.


In questo, la Società intende promuovere la corretta osservanza delle applicabili Sezioni dei C.C.N.L. di riferimento - come sottoscritti dalle Organizzazioni Sindacali che sono Parti del presente Protocollo - da parte di tutte le Imprese terze appaltatrici di servizi da effettuarsi presso la Società.

Nel caso di quei Servizi che la Società classifica come Appalti "complessi", in quanto si caratterizzano per l'elevato impiego di mano d'opera, prevalente rispetto all'impiego dei mezzi, XPO SUPPLY CHAIN ITALY SPA nel valutare l'assegnazione dell'Appalto ritiene requisiti necessari:


L'offerta economicamente più vantaggiosa a parità di adeguatezza e qualità del Servizio offerto (quest'ultimo valutabile dal Capitolato Tecnico allegato alla offerta economica);

Una idonea Garanzia Bancaria, conformemente a quanto previsto dalle procedure di XPO SUPPLY CHAIN ITALY SPA, a garanzia degli obblighi contributivi, retributivi e previdenziali, nonché a garanzia di una qualsiasi delle obbligazioni derivanti dal Contratto di Appalto con la Società. Garanzia da fornirsi entro 30 giorni dalla data di stipula del Contratto, valida fino a 24 mesi dopo la cessazione del Contratto a qualsiasi causa dovuta.


In conformità a quanto definito da XPO SUPPLY CHAIN ITALY SPA in oggetto, la Società ritiene vincolante per l'assegnazione dell'Appalto di Servizi, ottenere inoltre dall'Impresa Appaltatrice e da suoi eventuali sub-appaltatori formalmente autorizzati dalla Società, la seguente documentazione:

- 
- Autocertificazione dei requisiti tecnico-professionali (ITP);
  - Autocertificazione del CCNL applicato (l'autocertificazione deve riferirsi ai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria e nelle attività tipiche e riconducibili all'appaltatore stesso).


Per le attività di facchinaggio e movimentazione delle merci l'appaltatore dovrà autocertificare l'applicazione del contratto collettivo del settore merci e logistica sottoscritto dalle organizzazioni maggiormente rappresentative - sezioni di competenza (applicazione peraltro prevista dall'art. 42 del CCNL vigente);


- Iscrizione alla Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) da inviare ogni 6 mesi;
  - Certificati di iscrizione INAIL e INPS;
  - DURC di congruità da inviare ogni 120 gg;
  - Certificazione antimafia;
  - Rating di legalità;
  - Assicurazione RCO/RCT;
  - Elenco nomi personale impiegato in Appalto;
  - Attestati di Formazione e informazione lavoratori/addetti dell'Appaltatore (art. 37 d.lgs. n. 81/08 e s.m.i. secondo le indicazioni dell'accordo Stato-Regioni);
  - Attestati di Addestramento degli addetti conduttori di mezzi semoventi (art. 73 d.lgs. n. 81/08 e s.m.i. secondo le indicazioni dell'accordo stato-Regioni in caso di utilizzo di mezzi);
  - Comunicazione assunzione unificata (UNILAV) degli addetti operanti nell'Appalto;
  - LUL (Libro Unico del lavoro) degli addetti operanti nell' Appalto, con frequenza trimestrale;
  - Oscillazione tasso media INAIL, annuale;
  - Idoneità sanitarie degli addetti operanti nell'Appalto.
- 


Le Parti stipulanti, inoltre, affermano di ritenere elementi di ulteriore qualificazione da valutare per l'assegnazione dell'Appalto, quelli che seguono:

- Il riconoscimento da parte della impresa Appaltatrice del valore etico della c.d. Clausola Sociale, come prevista dal Patto per il Lavoro sottoscritto in Emilia Romagna il 20 luglio 2015, a cui dunque si rinvia.
- 

Per quanto riguarda i livelli occupazionali e gli ulteriori aspetti relativi alle norme contrattuali e legislative, le Parti firmatarie del presente protocollo si impegnano, in caso di successione di appalti, ad apposito incontro preventivo di natura "trilaterale" e propedeutico a definire e raggiungere, una possibile intesa tra il potenziale Appaltatore e le OO.SS. territorialmente competenti, finalizzata a valutare l'applicabilità della Clausola Sociale rispetto alla specifica situazione di fatto e di diritto in essere a quel tempo;



- L'iscrizione alle liste di merito da parte delle imprese Appaltatrici di XPO SUPPLY CHAIN ITALY SPA per gli Appalti di Servizi di cui in premessa, previste dalla Legge Regionale del 12 maggio 2014 n. 3 nel momento in cui la stessa diventerà operativa, previa valutazione dei requisiti richiesti se differenti da quelli oggi noti;
- 



WR

- a parità di competenze professionali è riconosciuto il diritto di precedenza nelle assunzioni dei lavoratori occupati negli appalti precedenti.
- L'inserimento nel bando di gara per l'Appalto dei Servizi di cui in premessa, della Clausola di Esclusione dall'Appalto per le imprese che non rispettano i contenuti del presente protocollo (applicazione peraltro prevista dall'art. 42 del CCNL vigente);

Il Committente, secondo le norme vigenti, è obbligato in solido con l'Appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori autorizzati;

L'obbligazione in solido vige entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto relativamente alla corresponsione ai lavoratori dei trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti.

Con il presente protocollo le Parti stipulanti intendono valorizzare il buon lavoro e le buone pratiche come valore aggiunto per competere sul mercato nel settore movimentazione merci e servizi complementari, in quanto spina dorsale delle attività produttive della regione Emilia Romagna.

Il presente Protocollo di Intesa si intende valido, a partire dalla data di sottoscrizione ed è stipulato a tempo indeterminato. .

Le parti stipulanti hanno facoltà di recedere dal presente protocollo di Intesa in qualsiasi momento, dandone preventiva comunicazione per iscritto, all'altra parte stipulante con preavviso di almeno 60 giorni a mezzo raccomandata.

Le Parti si danno reciprocamente atto che quanto previsto relativamente alle Liste di Merito, di cui alla Legge Regionale del 12 maggio 2014 n. 3, sarà applicato dalla data in cui tali Liste saranno operative.

Letto con attenzione, confermato, accettato in via espressa, oltre che sottoscritto nella data e nel luogo riportati in calce.

Piacenza, 18 marzo 2016

XPo SUPPLY CHAIN ITALY

*[Handwritten signature]*

FILT CGIL PIACENZA

*[Handwritten signature]*

FILTCGIL E.R.

*[Handwritten signature]*

CGIL PIACENZA

*[Handwritten signature]*

CLAU S. ROMANA

*[Handwritten signature]*

VITRASPORTI EMILIA ROMAGNA

VITRASPORTI EMILIA

VIR EMILIA

*[Handwritten signature]*

FIT CISL

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*